



PROVINCIA DI VERONA

n. \_\_\_\_\_ di repertorio provinciale

SCRITTURA PRIVATA

per l'affidamento del servizio tecnico di frazionamento e redazione di pratiche catastali nell'ambito dell'opera denominata "costruzione del nuovo innesto tra la strada provinciale n. 4 "della Valpolicella" e la strada provinciale n. 34 "della Valgatara" - C.I.G.Z380924F46 CUP D61B09000300003.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di aprile,




tra

- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione 19 marzo 2013, numero 1346

e

il geometra Emanuele Franchini, nato a Negrar (VR) il 23 febbraio 1970, residente a Negrar (VR) via Cerè, n. 6, codice fiscale FRNMNL70B23F861T, che interviene nel presente atto in nome e per conto proprio e che di seguito sarà indicato per brevità "professionista";

premesso:



- che con determinazione dirigenziale 19 marzo 2013, numero 1346 è stato affidato al "professionista" il servizio tecnico di frazionamento e redazione di pratiche catastali nell'ambito dell'opera denominata "costruzione del nuovo innesto tra la strada provinciale n. 4 "della Valpolicella" e la strada provinciale n. 34 "della Valgatarà";

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al "professionista", come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni (di seguito per brevità codice dei contratti pubblici);

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1


(Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra Provincia e "professionista" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
2. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida al "professionista", che accetta, l'incarico di frazionamento e redazione di pratiche catastali nell'ambito dell'opera denominata "costruzione del nuovo innesto tra la strada provinciale n. 4 "della Valpolicella" e la strada provinciale n. 34 "della Valgatarà".


#### Articolo 2

(Prestazioni contrattuali)

il dirigente  
ing. *Elisabetta Pellegrini*



PROVINCIA DI VERONA



1. L'oggetto del contratto relativamente all'opera citata è il servizio tecnico di frazionamento e redazione di pratiche catastali.

2. Il dettaglio delle prestazioni è il seguente: redazione di tipi di frazionamento, picchettamento nuove dividenti, eventuali uscite per riposizionamento picchetti, eventuali pratiche docfa per enti urbani. La prestazione sarà eseguita secondo le modalità e i tempi dettati dal responsabile unico del procedimento geometra Paolo Zecchinelli.

3. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è svolto dal geometra Mauro Michelone, responsabile tecnico dell'unità operativa espropri.

#### Articolo 3

(Subappalto)

1. Data la particolare natura delle prestazioni è fatto divieto al "professionista" di subappaltare integralmente e/o parzialmente le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto.




#### Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il "professionista" si obbliga a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto entro i seguenti termini:

- a consegnare alla Provincia la bozza di frazionamento entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento;
- ad adeguare la bozza di frazionamento, pronta per la consegna all'Agenzia del Territorio, alle risultanze della conferenza di servizi decisoria ed, eventualmente, alla relazione del rup sulle osservazioni degli espropriandi entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini



procedimento;

- a consegnare all'Agenda del territorio gli elaborati definitivi del frazionamento, per l'approvazione, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla restituzione all'Appaltatore degli stessi elaborati sottoscritti dalla Provincia;

- ad eseguire le operazioni di picchettamento entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento, secondo il calendario concordato con i proprietari delle aree interessate dall'esproprio.

2. I suddetti termini di consegna potranno essere prorogati con atto del dirigente del settore sviluppo del territorio per cause debitamente motivate, su richiesta del "professionista" da presentare al protocollo della "Provincia" prima della scadenza del termine.

3. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili al "professionista".




#### Articolo 5

#### (Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà al "professionista", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto il corrispettivo netto di euro 6.000,00 (euro seimila/00), comprensivo di rimborso spese, oltre al 4% per contributi previdenziali e all'IVA del 21%, derivante dalla negoziazione del corrispettivo tra il "professionista" e il rup.

2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva, relativa all'incarico professionale oggetto del presente contratto, di euro 7.550,40 (euro settemilacinquecentocinquanta/40) è stata regolarmente impegnata sul bilancio, come da determinazione dirigenziale 19 marzo 2013, numero 1346 (impegno n.

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini





applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

9. Il “professionista” dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui al precedente comma 1, da notificarsi alla “Provincia”, a cura e spese del “professionista” stessa, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla “Provincia” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

10. Le parti concordano, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nella misura dell'8% (otto per cento) il saggio degli interessi di mora.

11. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente contratto è: D61B09000300003.


#### Articolo 6

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)


1. Il “professionista” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare il “professionista” si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la professionista Poste italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini



PROVINCIA DI VERONA



b) a comunicare alla “Provincia” entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### Articolo 7

##### (Penali)




1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8), la “Provincia” applicherà una penale di euro 6,00 (euro sei/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, da applicarsi sul corrispettivo netto relativo alle singole prestazioni eseguite in ritardo previste dal presente contratto, fino a concorrenza del 10% del corrispettivo contrattuale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. La “professionista”, in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l’importo di € 60,00 (euro sessanta/00).

#### Articolo 8

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)




1. La Provincia, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
  - a) applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
  - b) cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore;

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini



- c) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.
2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.
  3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.
  4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa.
  5. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale la Provincia ha il diritto di affidare il servizio al soggetto concorrente che segue nella graduatoria. Sino al successivo affidamento la Provincia ha diritto di richiedere le prestazioni oggetto di gara, senza che l'impresa possa in alcun modo interrompere il servizio, pena la rivalsa per ogni ulteriore danno.
  6. Il geometra Franchini si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico.
  7. In caso di risoluzione del contratto al "professionista" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.
  8. Il "professionista" prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini





dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.



#### Articolo 9

##### (Recesso del “professionista”)

1. Se il “professionista” recederà dal contratto senza giusta causa, la “Provincia” avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla “Provincia”, ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell’eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

#### Articolo 10

##### (Controversie e foro competente)

1. La “Provincia” e il “professionista” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.
2. Per le controversie è competente il foro di Verona.

#### Articolo 11

##### (Incompatibilità)

1. Il geometra Franchini di non trovarsi per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse della “Provincia”.
2. Il geometra Franchini dichiara, inoltre, di impegnarsi a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini



Una firma manoscritta in inchiostro, che sembra essere quella di un funzionario della Provincia di Verona.

3. Il geometra Franchini dichiara, infine, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge vigente relativa.

#### Articolo 12

(Regolarità contributiva)

1. La "Provincia" prende atto che il "professionista" è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attesta la certificazione rilasciata da cassa italiana previdenza e assistenza geometri pervenuta in data 5 marzo 2013 e pervenuta il 7 marzo 2013 al protocollo n. 25023.

#### Articolo 13

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo del "professionista", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale di Verona per la disciplina dei contratti.

#### Articolo 14

(Registrazione)




1. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b", della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 15

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il "professionista" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione

il dirigente  
ing. Elisabetta Pellegrini



dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - [www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it) alla voce "privacy" della pagina iniziale. La “Provincia” informa la "professionista" che “Titolare” del trattamento è la “Provincia” con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi dirigente provinciale del servizio contratti pubblici; per quanto riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento “Informativa per l'utenza esterna”.

#### Articolo 16

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)


1. La “Provincia” nomina il "professionista", che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il "professionista" si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina <http://portale.provincia.vr.it/privacy/informativa-sulla-privacy>.
3. Il "professionista" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla “Provincia” i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.



ing. Elisabetta Pellegrini  
*Elisabetta Pellegrini*

Il "professionista"

*Emanuele Franchini*



Il "professionista" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Subappalto), articolo 5 (Corrispettivo), articolo 6 (Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 8 (Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 9 (Recesso del "professionista"), articolo 10 (Controversie e foro competente), articolo 11, comma 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

La Provincia



il dirigente  
ing. Elisabetta Rellatini

\*\*\*\*\*

